

Il Terrore e i nemici del popolo

Legge del 22 pratile, anno II

Tratto da: Documenti storici, a cura di Rosario Romeo e di Giuseppe Talamo, vol. II, L'età moderna, Torino, Loescher, 1966, pp. 177-178.

I nemici del popolo sono quelli che cercano di annientare la libertà pubblica, sia con la forza, sia con l'astuzia.

Sono considerati nemici del popolo quelli che avranno provocato il ristabilimento della monarchia, o cercato di avvilire e dissolvere la Convenzione nazionale e il governo rivoluzionario e repubblicano di cui essa è il centro, quelli che avranno tradito la repubblica al comando delle piazzeforti o degli eserciti o in qualsiasi altra funzione militare, stabilito degli accordi con i nemici della repubblica, lavorato per far mancare gli approvvigionamenti o i servizi delle armate; quelli che avranno cercato di impedire gli approvvigionamenti di Parigi o di provocare penuria di viveri nella repubblica;

quelli che avranno assecondato i progetti dei nemici della Francia, sia favorendo la fuga e l'impunità dei cospiratori e calunniando il patriottismo, sia corrompendo i mandatari del popolo, sia abusando dei principi della rivoluzione, delle leggi o delle misure del governo per mezzo di applicazioni false e perfide;

quelli che avranno ingannato il popolo, o i rappresentanti del popolo, per indurli a dei passi contrari agli interessi della libertà;

quelli che avranno cercato di ispirare lo scoraggiamento per favorire le azioni dei tiranni collegati contro la Repubblica;

quelli che avranno sparso delle notizie false per dividere o turbare il popolo;

quelli che avranno cercato di traviare l'opinione e impedire l'istruzione del popolo, depravare i costumi e corrompere la coscienza pubblica e alterare la forza e la purezza dei principii rivoluzionari e repubblicani, o di arrestarne i progressi, sia per mezzo di scritti controrivoluzionari o insidiosi, sia per mezzo di qualsiasi altra macchinazione;

i fornitori di mala fede che compromettono la salute della repubblica e i dilapidatori delle sostanze pubbliche, oltre quelli compresi nelle disposizioni della legge del 7 frimaio;

quelli che, essendo incaricati di pubbliche funzioni, ne abusano per servire i nemici della repubblica, per vessare i patrioti, per opprimere il popolo; infine tutti quelli che sono indicati nelle leggi precedenti, relative alla punizione dei cospiratori e controrivoluzionari, e quelli che, con qualsiasi mezzo, e con qualsiasi apparenza si coprano, avranno attentato alla libertà, all'unità, alla sicurezza della Repubblica, o lavorato per impedirne il consolidamento.